20SPC13A2012 FLOWPAGE ZALLCALL 12 22:22:22 12/19/97

15,3 milioni); oltre questa soglia di reddito l'ammontare delle detrazioni è inferiore a quello vigente e diventa pari a 100.000 lire per redditi superiori a 100 milioni: ciò è dovuto al fatto che gli imponibili più elevati beneficiano dell'abbassamento delle aliquote.

Per quanto riguarda la detrazione per lavoro autonomo e impresa minore, come si è già sottolineato, la riforma connessa con l'istituzione dell'Irap comporta effetti-redistributivi complessi, non precisamente quantificabili. Nel disegnare questa detrazione si è preso perciò a riferimento, come figura tipo, un lavoratore autonomo o imprenditore individuale che non sia oggi soggetto all'Ilor e alla patrimoniale, che non abbia lavoro dipendente e la cui base, imponibile Irpef coincida con quella Irap. Si è tenuto conto della tassa sulla salute e della partita Iva, nonch dell'Iciap. La disposizione prevede l'innalzamento della detrazione oggi vigente e la sua scalettatura in funzione inversa al crescere del reddito, fino all'annullamento per i redditi superiori a 60 milioni circa. Le variazioni di reddito netto risultano piuttosto limitate anche per questa figura tipo (ovviamente, nei limiti delle ipotesi semplificatrici adottate). In questo caso, però, sempre con riferimento alla figura tipo considerata, si minimizza ma non si annulla del tutto l'effetto già descritto che porta ad un vantaggio per i redditi più bassi e ad un relativo aumento per quelli più elevati. Nel complesso, infine, le soglie di esenzione vigenti sono senz'altro rispettate.

4. Detrazioni per i figli

Nell'ambito delle detrazioni per i carichi familiari, si è stabilito un aumento delle detrazioni per i figli e gli altri familiari a carico da 188.000 lire a 336.000 lire. Per il coniuge a carico sono state confermate le detrazioni vigenti.Riguardo poi gli altri familiari a carico, si è ritenuto di poterli equiparare ai figli, sia perché non appare evidente il motivo della differenziazione (tra l'altro, ricadono in questa casistica i figli maggiorenni privi di redditi propri), sia per motivi di semplicità.

Riguardo alle altre detrazioni, genericamente menzionate dalla delega, ma senza che sia stabilito alcun preciso criterio, si ritiene che quella riguardante gli oneri detraibili, attualmente fissata al 22 per cento, debba seguire, per motivi di sistematicità e di coerenza, la corrispondente aliquota minore e passare quindi al 19%.

5. Addizionale regionale

L'addizionale a beneficio delle Regioni prevista dalla delega è stata «ritagliata» all'interno dell'Irpef: una volta stabilite le caratteristiche della nuova imposta principale (limiti degli scaglioni, aliquote, detrazioni): le aliquote sono state abbassate di un importo pari all'aliquota dell'addizionale dello 0,5% sull'imponibile Irpef. L'istituzione dell'addizionale lungo queste linee risponde alla logica, contenuta nella delega, di mantenere allo Stato la determinazione dell'imponibile e la funzione redistributiva (progressività, trattamento della famiglia, riconoscimento di altre detrazioni e oneri deducibili), lasciando alle Regioni solo il potere di manovrare, entro la forcella stabilita, l'aliquota di un'addizionale che è proporzionale rispetto alla base imponibile dell'imposta principale.

Rispetto all'ipotesi alternativa di un'addizionale sull'imposta, la soluzione prevista dalla norma di delega presenta il vantaggio di evitare che il gettito destinato alle Regioni venga influenzato (in aumento o in riduzione) da modifiche all'Irpef decise dallo Stato. L'addizionale, quindi, non prevede detrazioni o deduzioni specifiche.

- Incremento dell'autonomia fiscale a Comuni e Province

Per l'Amministrazione:

- Invarianza del gettito
- Contrasto di fenomeni di evasione ed elusione fiscale (per effetto della difficile eludibilità dell'imposta e per la semplicità dei controlli)
- Snellimento del carico di lavoro e accelerazione delle procedure

Finanza locale

1. Potestà tributaria

Le provincie e i comuni avranno il potere di disciplinare le proprie entrate anche di natura tributaria con regolamento, fatta eccezione per l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei vari tributi, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione. Presso il ministero delle Finanze sarà creato un albo dei soggetti privati abilitati ad affiancare gli enti locali nella gestione delle varie fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

2. Imposte abrogate

dal primo gennaio 1998: tasse sulle concessioni comunali.

dal primo gennaio 1999: tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni; imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (Iet). Contestualmente le provincie avranno la facoltà di istituire con regolamento un'analoga imposta sulla base della tariffa allegata al decreto delegato. Le eventuali maggiorazioni decise da ciascuna provincia non potranno superare un massimo del 20%; l'addizione provinciale all'imposta erariale di trascrizione (Apiet); l'imposta comunale sulla pubblicità, che potrà essere sostituita per regolamento con un canone basato su una tariffa.

3. Interventi sull'Imposta comunale sugli immobili

Soggetti passivi dell'imposta saranno, oltre ai proprietari degli immobili, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato e il locatario per gli immobili utilizzati a titolo di locazione finanziaria se è un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto al catasto e interamente posseduto da impresa. Viene soppressa la norma che demanda al ministro delle Finanze la rivalutazione periodica delle rendite catastali agli effetti dell'applicazione dell'Ici; è conferito al Comune il potere di deliberare una detrazione per l'abitazione principale al di sopra del tetto massimo di 500mila lire e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, prevedendo però che non si possa in tal caso stabilire un'aliquota penalizzante rispetto a quella ordinaria già deliberata per le unità immobiliari tenute a disposizione. Ai Comuni vengono inoltre forniti rilevanti criteri direttivi da seguire nella redazione dei futuri regolamenti per sbarrare la strada a comportamenti elusivi, semplificare la gestione del tributo e per introdurre elementi di maggior equità fiscale.

- all'abolizione della patrimoniale
- all'abolizione dell'Iciap
- Riduzione del costo del lavoro (per effetto del venir meno dei contributi sanitari)
- Semplificazione degli adempimenti (per effetto della riduzione del numero di imposte e della loro sostituzione con un'imposta unica, con aliquota e di facile applicazione). Secondo alcune stime, ciò comporta una riduzione dei costi di contabilità pari a 2.500 miliardi circa.

Eliminazione della discriminazione a favore dell'indebitamento (per effetto della cancellazione della patrimoniale, da cui il debito era esente, e della diversa base imponibile che porta a tassazione anche gli interessi passivi).

Gli effetti dell'Irap sono resi più rilevanti dalla contestuale introduzione della Dit (Dual income ax, stabilita con il decreto già all'esame della Commissione dei 30), che prevede un'aliquota ridotta del 19% per le imprese che reinvestono i propri utili.

Per le famiglie

Alleggerimento fiscale per le famiglie con figli (per effetto dell'aumento delle detrazioni e degli assegni familiari per il coniuge. Complessivamente, a favore delle famiglie vengono mobilitate risorse pari a circa 2.000 miliardi).

Per gli Enti locali e Regioni

- Avvio del processo di attribuzione di autonomia fiscale alle Regioni
- Incremento dell'autonomia fiscale a Comuni e Province

Per l'Amministrazione

- Invarianza del gettito
- Contrasto di fenomeni di evasione ed elusione fiscale (per effetto della difficile eludibilità dell'imposta e per la semplicità dei controlli).

Snellimento del carico di lavoro e accelerazione delle procedure

Irap e capacità contributiva

Giuridicamente l'Irap è un imposta sul valore della produzione. In termini economici è una imposta sul valore aggiunto, ovvero sul prodotto netto. la base imponibile sarebbe assimilabile ai consumi nazionali, qualora si esentassero per investimenti. L'Iva, infatti esenta gli investimenti ed è una imposta sui consumi finali. Essa ha un meccanismo di determinazione e riscossione diverso dall'Irap, ma dal punto di vista economico la base imponibile dell'Irap è confrontabile a quella dell'Iva a meno della differenza tra spese per investimenti e spese per ammortamento e a meno di tutte le operazioni esenti o escluse dal campo di applicazione dell'Iva. Quindi l'Irap risulta, per definizione, un imposta che tiene in massimo conto il principio della capacità contributiva. Il fatto che l'onere dell'imposta è sostenuto anche da imprese che non fanno profitti ma perdite è irrilevante, dato il riferimento al prodotto netto della base imponibile Irap.

D'altra parte si deve tener conto che i contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, l'imposta sul patrimonio netto, l'Iciap, le tasse di concessione comunali, la tassa di concessione governativa sulla partita Iva, che sono tutti prelievi aboliti e il cui gettito è compensato con l'introduzione dell'Irap, sono prelievi comunque dovuti anche se l'impresa è in perdita.

Effetti dell'Irap

-Alcuni esempi

L'applicazione dell'Irap avrà effetti molto contenuti sui bilanci della quasi totalità dei soggetti:

- La differenza, rispetto alla legislazione vigente, sarà contenuta in un range di + o -5 milioni per l'87% dei soggetti di imposta;
- Fra i soggetti di piccole dimensione, il 25% avrà un aggravio di imposta non superiore ai 5 milioni, il 53,6% avrà un vantaggio di imposta non superiore ai 5 milioni, l'11,4% avrà sostanziale invarianza di imposta (+/- 100.000 lire);
- L'onere di imposta sarà più leggero per il 58% dei soggetti di piccola dimensione e per il 24,8% dei soggetti di grandi dimensioni;
- Nel complesso, il 68% dei soggetti avrà un'imposta più leggera o una coalizione di invarianza; percentuale che sale al 69% nell'universo dei soggetti di piccola dimensione;
- Oneri aggiuntivi rilevanti, superiori ai 100milioni, riguardano esclusivamente una piccola percentuale di grandi contribuenti (1,06%), escludendo totalmente i piccoli. Viceversa, alleggerimenti superiori ai 100milioni riguarderanno un totale di circa 10.000 soggetti, fra i quali 2.656 di piccola dimensione.

Qui di seguito, alcune schede sui principali effetti dell'Irap sulla platea dei soggetti chiamati a pagare la e alcuni esempi di applicazione dell'Irap a diverse tipologie di contribuenti, comparata alla legislazione vigente.

Le schede relative agli esempi illustrano a sinistra l'ammontare dei tributi che vengono eliminati, sulla destra l'ammontare dei tributi che vengono introdotti e delle modifiche conseguenti. La differenza tra l'ammontare dei tributi che vengono introdotti e delle modifiche conseguenti. La diffe-

mente per i piccoli imprenditori artigiani, esclusi attualmente dall'Ilor, il reddito disponibile rimarrà sostanzialmente invariato.

Commerciantì

Il settore del commercio al dettaglio vede sostanzialmente invariato il carico tributario, presentando una lieve riduzione. Per circa 800.000 contribuenti del settore (attività economica Istat del «commercio al dettaglio escluso auto-moto; compresi riparazione beni personali e per la casa») il modello previsionale Irap che non include l'abolizione dell'Iciap e delle tasse di concessione comunale segnala un maggior carico tributario di circa 300mila lire annue. La tariffa nazionale Iciap per le attività commerciali va da un minimo di 210mila lire ad un massimo di 2.700.000 lire (escludendo la facoltà di raddoppio del comune per redditi superiori ad una certa soglia). È lecito supporre che almeno 400mila lire sia l'ammontare di Iciap e di tasse di concessioni comunali che mediamente sostiene un commerciante (per esempio la tassa annuale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto è pari almeno a 172mila lire annue). Sicch se ne deduce che mediamente il settore del commercio presenta un lieve guadagno (circa 100mila lire annue).

Si deve inoltre considerare che il trascinamento degli effetti indotti sui contributi previdenziali (l'abolizione della tassa sulla salute, dell'Iciap e dei contributi sanitari a carico del datore di lavoro provocano un aumento del reddito complessivo che conduce ad un aumento dei contributi previdenziali dovuti), non riguarda comunque il 40% dei commercianti che dichiara al fisco un reddito di impresa inferiore ai 21,6 milioni (al di sotto di questo reddito il contributo previdenziale è in cifra fissa). È opportuno inoltre sottolineare che il 96% dei commercianti dichiara un reddito di impresa inferiore ai 63 milioni. Conseguentemente è ragionevole (forse in eccesso) supporre un reddito medio.